

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
E
LA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA

TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA
DELLE RISORSE IDRICHE

ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO

TRA

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
LA REGIONE TOSCANA

La presente copia, composta di n. 231
fogli, è conforme all'originale esistente presso
questo ufficio. 14. 1. 2003
Roma, li. _____



Roma, 19 dicembre 2002

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA STATO – REGIONE

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Toscana, approvata dal CIPE in data 19 febbraio 1999 e sottoscritta il 3 marzo 1999, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e ha dettato i criteri, i tempi e di modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro per il settore della difesa del suolo e tutela delle risorse idriche, stipulato in data 18 maggio 1999 fra il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E., il Ministero dell'Interno e la Regione Toscana, finalizzato, fra l'altro, al progressivo recupero quali-quantitativo delle risorse idriche, alla loro valorizzazione e tutela nonché tutela e valorizzazione dei sistemi territoriali e ambientali con particolare riferimento al fiume Arno;

VISTO l'Accordo di Programma integrativo all'Accordo di Programma di cui alla precedente linea, stipulato in data 12 dicembre 2000 tra i Ministeri del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e la Regione Toscana;

RITENUTO dalle parti opportuno e necessario, ritenuta positiva l'esperienza della programmazione negoziata fin qui condotta, procedere alla stipula di un ulteriore Accordo di Programma Integrativo all'Accordo di Programma Quadro al fine di aggiornare e concertare gli indirizzi e le azioni per una maggiore tutela delle acque e una più complessa gestione integrata delle risorse idriche;

RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA COMUNITARIA

VISTA la direttiva comunitaria 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione;

VISTA la direttiva comunitaria 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;

VISTA la direttiva comunitaria 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

VISTA la direttiva comunitaria 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura;

VISTA la direttiva comunitaria 83/98/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTA la direttiva comunitaria 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la direttiva comunitaria 91/676/CEE, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la direttiva comunitaria 2000/60/CEE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il Regolamento CE n.1260/1999 e seguenti che riguardano la disciplina dell'intervento dei fondi strutturali comunitari per la programmazione 2000/2006;

VISTO il Regolamento CE n.1685/2000 recante norme di attuazione del regolamento CE 1260/99, per la parte riguardante l'ammissibilità delle spese;

VISTO il Regolamento CE n.2001/37/03 recante "disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente";

VISTI i Regolamenti CE n.438/2001 e CE n. 448/2001 recanti norme di attuazione del regolamento CE 1260/99, per la parte relativa ai sistemi di gestione e di controllo;

RIFERIMENTI NORMATIVI STATALI

VISTA la legge 16 aprile 1987 n.183 che, tra l'altro, ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTA la legge 18 maggio 1989 n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 19 febbraio 1992, n. 142, articoli 74 e 75;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n.36, e successive modificazioni e integrazioni, sulla riorganizzazione dei servizi idrici;

VISTA la legge 11 febbraio 1994 n.109, "Legge quadro in materia di Lavori Pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n.52, articolo 56;

VISTO l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma Quadro deve contenere;

VISTA la legge 18 febbraio 1997, n.24 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 dicembre 1996, n.644, recante disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione Europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza 31 dicembre 1996";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante "disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", con particolare riferimento all'articolo 6;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il decreto legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.61 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 gennaio 1998, n.6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi", ed in particolare l'articolo 15, comma 4 che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n.662 e l'articolo 10, comma 5, del DPR 20 aprile 1994, n.367;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n.208 (prosecuzione degli interventi per le aree depresse);

VISTA la legge 23 dicembre 1998 n.449 (legge finanziaria 1999);

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE e della direttiva 91/676/CEE" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258;

VISTO in particolare l'art. 28 comma 10 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152;

VISTO l'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n.144, "Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali";

VISTA la legge 23 dicembre 1999 n.488 (legge finanziaria 2000);

VISTO il decreto legislativo 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2000 n.388 (legge finanziaria 2001) ed in particolare gli articoli 141 comma 4, 144 comma 17 e 109 comma 1;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 21 dicembre 2001 n. 443 di delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;

VISTA la legge 28 dicembre 2001 n.448 (legge finanziaria 2002) ed in particolare l'articolo 35, relativo alle "Norme in materia di servizi pubblici locali";

VISTA la legge 15 giugno 2002 n.112 di conversione del Decreto legge 15 aprile 2002 n.63 ed in particolare l'art.8 e successive modifiche che prevede l'istituzione della società "Infrastrutture S.p.A.;

VISTA la legge 31 luglio 2002 n.179 "Disposizioni in materia ambientale";

VISTA la legge 1 agosto 2002 n.166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";

VISTA la legge 8 agosto 2002 n.178 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2002 n.138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate";

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190 "Attuazione della legge 21 dicembre 2001 n.443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale";

VISTO il decreto legislativo 31/2001 "Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 che fissa i requisiti chimici, fisici, microbiologici e biologici per l'idoneità delle acque alla balneazione;

VISTA la Legge n.979 del 31 dicembre 1982 " Disposizioni per la difesa del mare"

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236, recante attuazione della direttiva comunitaria 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n.183;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988 n. 568 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spesa e contabile";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001 n. 178, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio", ed in particolare l'articolo 7 che attribuisce al Dipartimento per le risorse idriche le competenze in merito al Servizio Idrico Integrato;

VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996, che detta le regole per la determinazione del metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n.36;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 luglio 1997 di approvazione del Piano Straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;

VISTO il Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e P.E. 15 maggio 2000, recante l'istituzione del comitato tecnico istruttorio delle richieste di cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione della legge n.183/87;

VISTO il Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e P.E. del 21 ottobre 2000, recante modifica delle procedure di pagamento della quota nazionale posta a carico del Fondo di rotazione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 ottobre 2001 recante l'assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7% del cofinanziamento nazionale in favore del DOCUP ob.2 della Regione Toscana, per il periodo 2000/2006, ai sensi della legge 183/1987;

VISTE le proposte di decreti attuativi della normativa sopra richiamata ed in particolare quelli previsti dal decreto 152/99;

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI STATALI

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997 recante "Disciplina della programmazione negoziata";

VISTA la delibera CIPE del 21 aprile 1999, n.55 recante "Integrazione del Comitato istituzionale di gestione e del Comitato paritetico di attuazione previsti dalla deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997";

VISTA la delibera CIPE 6 agosto 1999, n.142 che, nel rispetto dei criteri previsti per la ripartizione dei fondi strutturali tra le aree dell'obiettivo 1 nonché della individuazione delle aree depresse nelle Regioni del Centro-Nord, fissa i criteri per il riparto di 3.500 miliardi di cui alla legge n. 449/98 (legge finanziaria 1999) destinati alle infrastrutture con delibera CIPE 4/99, con la finalità di ricondurre tutte le iniziative ad un disegno organico di sviluppo;

VISTA la delibera CIPE 25 maggio 2000, n.44 recante "Accordo di Programma Quadro - Gestione degli interventi mediante applicazione informatica" come modificata dalla Delibera CIPE 3 maggio 2002;

VISTA la delibera CIPE 4 agosto 2000, n.84 che fissa i criteri per il riparto e la finalizzazione di quote riservate alle agevolazioni industriali ai sensi del punto 1.1 della delibera n.14/2000 e delle risorse riservate alle infrastrutture ai sensi del punto 3 della citata delibera, previste dalla legge n.488/99 (legge finanziaria 2000), con destinazione prioritaria ai due assi della "mobilità sostenibile" e del "ciclo integrato dell'acqua e del riassetto idrogeologico";

VISTA la delibera CIPE 4 agosto 2000, n.95 recante l'approvazione del quadro finanziario programmatico relativo alle aree ob.2, per il periodo 2000/2006;

VISTA la delibera CIPE 8 marzo 2001 n.23 recante "Disposizioni per l'utilizzo delle risorse destinate al programma stralcio di cui all'articolo 141, comma 4 della legge 388/2000", la quale prevede che i Programmi Stralcio, nel caso di ricorso a finanziamento pubblico, siano oggetto di appositi Accordi di Programma Quadro nell'ambito delle Intese Istituzionali di Programma, ai sensi della Legge 662/97; e che prevede tra l'altro:

- a) al punto 2 l'iter procedurale e finanziario per la realizzazione delle opere e la relativa copertura finanziaria a seconda se siano stati approvati i Piani d'Ambito o solamente i Programmi stralcio di interventi urgenti ed indifferibili;
- b) al punto 5 che solo attraverso la forma di Accordo di Programma quadro possono essere utilizzati i fondi strutturali per cofinanziare i programmi stralcio in assenza dei Piani d'ambito;
- c) al punto 6 che per l'attuazione dei programmi stralcio, l'eventuale utilizzo delle risorse destinate alle aree depresse è vincolato all'adozione degli stessi criteri e delle stesse modalità previste per il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, in linea con gli orientamenti già seguiti dal CIPE in sede di finalizzazione delle risorse riservate alle infrastrutture per il 2000/2001 e destinate, tra l'altro, all'asse del ciclo integrato dell'acqua;

VISTA la delibera CIPE 4 aprile 2001 n.52, recante "Direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe per i servizi acquedottistici, di fognatura e depurazione per l'anno 2001 ed in particolare il punto 2.3 concernente il finanziamento dei Programmi Stralcio;

VISTA la delibera CIPE 15 novembre 2001 n.93 "Legge 388/2000 - Art 141, comma 4 - Programmi Stralcio - Modifiche alla delibera 23/2001 e 52/2001";

VISTA la delibera CIPE 3 maggio 2002, n.36 che, in attuazione dell'art. 73 della legge finanziaria 2002, provvede al riparto delle risorse, pari a 2.744,363 milioni di Euro destinate alle aree depresse per il triennio 2000-2004, sulla base di criteri utilizzati per la ripartizione dei fondi comunitari ossia coerenza programmatica, avanzamento progettuale e premialità;

VISTA la delibera CIPE adottata in data 2 agosto 2002 di modifica ed integrazione della delibera CIPE n.16 del 28 marzo 2002 relativa al fondo per la promozione dello Sviluppo Sostenibile di cui all'art.109 comma 1 legge n.388/2000, modificato dall'art.62 della legge n.448/2001;

VISTA la delibera CIPE n. 76 del 2 Agosto 2002 recante "Accordi di Programma Quadro - Modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998 n.91 "Norme per la difesa del suolo";

VISTA la legge regionale 1/2001 "Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 1998, n.9. concernente l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, e alle leggi regionali 3 novembre 1998, n.77, 26 novembre 1998, n.85, 1 dicembre 1998, n.87, 1 dicembre 1998, n.88 e 11 dicembre 1998, n.91, concernenti l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali";

VISTA la legge regionale n. 13/2001 "Interventi straordinari per la tutela ed il potenziamento delle risorse idropotabili dell'Arcipelago Toscano";

VISTA la legge regionale 64/2001 "Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n.88;

VISTA la Legge Regionale Toscana 21 luglio 1995 n. 81, "Norme di attuazione della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche" e la Legge Regionale Toscana 4 aprile 1997 n. 26 " Norme di indirizzo per l'organizzazione del Servizio idrico Integrato, in attuazione degli artt. 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994 n. 36

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI REGIONALI

VISTI i programmi degli interventi ed i programmi economico-finanziari (Piani di Ambito) predisposti ed approvati in forma definitiva dalle Autorità di Ambito della Toscana, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 gennaio 1994 n.36;

VISTI i Programmi Stralcio predisposti entro i termini prescritti da tutte le Autorità di Ambito della Toscana, in attuazione dell'art. 141, comma 4 della citata L. 388/2000;

VISTA la Decisione di Giunta Regionale della Toscana n. 11 del 6 luglio 2001 concernente "L. 388/2000 - Art. 141, comma 4 - Interventi urgenti per il rispetto degli obblighi comunitari in materia di fognatura e depurazione - Determinazioni", predisposta sulla base dei Piani di cui all'alinea precedente, e trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 3 agosto 2001;

VISTA la delibera di Giunta Regionale della Toscana n. 857 del 30 luglio 2001 concernente "L. 388/2000 - Art. 144 comma 17 - Programma Regionale degli interventi finalizzati all'ottimizzazione delle reti e delle risorse invase ai fini idropotabili - Richiesta di accesso a finanziamenti statali", elaborata sulla base delle proposte avanzate dalle Autorità di Ambito della Regione e trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 3 agosto 2001;

VISTA la delibera di giunta regionale toscana n.858 del luglio 2001 come integrata e modificata dalla deliberazione n° 219 del 4 Marzo 2002, con la quale sono stati approvati:

- a) i criteri di individuazione e l'elenco dei corpi idrici significativi;
- b) il Piano di rilevamento dello stato di qualità delle acque superficiali, sotterranee ed a specifica destinazione;
- c) le direttive per il monitoraggio degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane;

affidando all'ARPAT l'incarico dell'attuazione del piano di monitoraggio di quanto sopra indicato;

VISTO il D.P.C.M. 31 marzo 1999 con cui è stato approvato il Piano Stralcio Qualità delle Acque del Fiume Arno;

VISTI gli obiettivi su scala di bacino Idrografico cui dovranno attenersi i Piani di Tutela delle Acque trasmessi alla Regione Toscana dalle Autorità di Bacino di rilievo nazionale (Arno, Po, Tevere, Serchio) interregionale (Fiora, Magra, Conca-Marecchia, Reno) e Regionali (Toscana Nord, Toscana Costa, Ombrone), di cui all'art. 44, come previsto dal D. Lgs. 152/99;

VISTI gli elenchi degli interventi urgenti ed indifferibili in materia di fognature collettamento e depurazione inseriti nei Programmi Stralcio delle Autorità di Ambito della Toscana con particolare riferimento agli adempimenti con scadenza 31.12.2000 (Elenchi C1 e C2);

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI COMUNI STATO - REGIONE

PREMESSO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e la Regione Toscana convengono, come riconosciuto dalla comunità internazionale, che fra i diritti fondamentali dell'uomo vi è quello di disporre di un'acqua salubre e di una igiene adeguata, ad un prezzo sostenibile;

RITENGONO che tale risorsa, ed in particolare l'acqua dolce, essendo un bene fragile e non rinnovabile, indispensabile alla vita, allo sviluppo ed all'ambiente debba essere ripartita in modo equo, conservandola nella quantità e proteggendola nella qualità;

RITENGONO inoltre che debba essere assicurata una gestione delle risorse idriche integrata tra tutela del suolo e tutela dell'acqua; una gestione efficace secondo un approccio globale che concili il diritto alla salute, la protezione degli ecosistemi naturali e lo sviluppo socioeconomico;

CONSIDERATO che con risoluzione approvata il 4 giugno 2002 dalla Camera dei deputati si è impegnato il Governo, a seguito dell'emergenza idrica che coinvolge gran parte del territorio nazionale, a razionalizzare la gestione delle risorse idriche, semplificando le competenze e superando i settorialismi; a promuovere il risparmio idrico nei settori civile, agricolo e industriale; a favorire il riutilizzo irriguo e industriale delle acque reflue depurate; ad accelerare l'attuazione del servizio idrico integrato; ad accrescere la disponibilità di acqua per l'agricoltura; a realizzare gli interventi atti al superamento dell'emergenza idrica per gli usi civili e industriali; a promuovere la realizzazione e la ristrutturazione di grandi schemi idrici e di infrastrutture di accumulo a prevalente uso irriguo, inserendo urgentemente tali opere nel programma operativo dei grandi interventi;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Toscana per quanto di competenza:

- ritengono necessario, ai fini dell'adeguamento agli obblighi comunitari, tutelare la qualità delle acque destinate al consumo umano con misure volte a superare la necessità di ricorrere alle deroghe per parametri naturali, proteggere la qualità delle sorgenti e delle acque sotterranee che rappresentano il più importante patrimonio di acque destinate all'uso potabile e prevedere il controllo dell'inquinamento da fonti diffuse per consentire e potenziare l'approvvigionamento potabile con risorse di qualità;
- ritengono necessaria il completamento dell'individuazione delle aree sensibili di cui alla disciplina comunitaria in conformità alle disposizioni della Comunità Europea e con il ricorso ad un trattamento più spinto di quello secondario per contrastare l'eutrofizzazione;
- ritengono necessaria l'individuazione delle zone vulnerabili di cui alla disciplina comunitaria con la identificazione di tutte le zone che presentano le caratteristiche per la classificazione, sulla base delle disposizioni comunitarie con l'adozione di misure volte a contrastare efficacemente l'arricchimento nelle acque dei contenuti di nitrati provenienti da attività agricola e zootecnica, dando così esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 8 novembre 2001 C-127/99;
- ritengono necessario garantire la tutela delle acque superficiali e sotterranee con l'eliminazione delle sostanze pericolose, con particolare riferimento alle 32 sostanze individuate nell'ambito di applicazione della direttiva quadro 2000/60/CE;
- ritengono necessario adottare, per le acque non idonee alla balneazione, tutte le misure necessarie a rimuovere le cause dell'inquinamento ed il persistere di condizioni che necessitano il ricorso all'esercizio delle deroghe previste dalla normativa;
- ritengono necessario tutelare la qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci e quelle destinate alla molluschicoltura con l'adozione delle misure di protezione e di miglioramento;
- ritengono necessario, ai fini della corretta gestione delle risorse, operare per l'integrazione e l'unificazione tra gli usi delle risorse medesime, avvalendosi in modo sinergico delle varie fonti di approvvigionamento di acque primarie e di acque reflue depurate, razionalizzando i sistemi di raccolta e distribuzione in modo da utilizzare appieno la capacità di invaso nonché la riduzione delle perdite, migliorando altresì i sistemi di gestione e che in tal senso si

- adopereranno affinché tutti i soggetti coinvolti svolgano appieno le rispettive proprie competenze;
- ritengono necessario incentivare l'uso civile, irriguo ed industriale delle acque reflue depurate, anche attraverso adeguate azioni normative e programmatiche, nel rispetto della diversità territoriale regionale e locale, mediante la realizzazione di sistemi che ne permettano una gestione efficiente superando anche la stagionalità dei consumi;
 - ritengono necessario adeguare infrastrutture e impianti esistenti così da meglio affrontare le situazioni di crisi idrica avviando altresì la realizzazione di interventi infrastrutturali idonei ad affrontare i problemi della ciclicità e della disponibilità conseguenti le modificazioni climatiche;
 - ritengono necessario completare il processo di superamento della polverizzazione delle precedenti gestioni nella gestione delle risorse idriche e di individuazione, in ciascun Ambito ottimale, da parte degli enti locali, di un unico soggetto gestore per le attività di distribuzione, fognatura, collettamento e depurazione ad uso civile nel rispetto della specifica disciplina di settore e della tutela della concorrenza;
 - ritengono strategico prevedere che in ciascun ambito territoriale prescelto dalla Regione per l'attività irrigua, operi un solo soggetto istituzionale in campo programmatico e che lo stesso si avvalga per le attività di distribuzione per usi irrigui di un unico soggetto;
 - ritengono strategico il risparmio idrico, anche attraverso la differenziazione della tariffa, in coerenza con gli obiettivi della direttiva quadro 2000/60 a tenore della quale è necessario che le politiche dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti ad usare le risorse idriche in modo efficiente, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva, non solo per fasce d'utenza e territoriali, ma anche in funzione del contenimento del consumo, come previsto dalla legge 36/94;
 - ritengono necessario promuovere, anche attraverso la sperimentazione e l'assistenza tecnica agli utilizzatori, tutte quelle azioni concrete volte al risparmio idrico nei settori civile, agricolo, industriale e di elaborare, mediante le strutture preposte alla raccolta e distribuzione, un piano di interventi per la manutenzione degli impianti per evitare sprechi e ottimizzare l'utilizzo dell'acqua, assicurando anche la realizzazione di reti duali;
 - ritengono strategico, ai fini della tutela e della gestione della risorsa idrica, il riutilizzo delle acque reflue depurate per usi agricoli, civili ed industriali perseguendo il risparmio delle risorse primarie, al fine di assicurare prioritariamente il soddisfacimento degli usi potabili e conseguentemente salvaguardare i corpi idrici superficiali attraverso la riduzione e l'eliminazione degli scarichi;
 - ritengono necessario unificare, integrare, semplificare e razionalizzare le competenze in materia di acque, prevedendo interventi sostitutivi in caso di inadempienza o manifesta inefficienza delle autorità preposte;
 - intendono perseguire l'accelerazione del processo di riforma del servizio idrico di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 ed alla Legge 5 gennaio 1994 n.36 sia per assicurare all'utenza prestazioni conformi ad elevati standard qualitativi e quantitativi, sia per perseguire una efficace politica di tutela e gestione della risorsa idrica, garantendo al massimo le esigenze del consumatore, contemporaneamente alle esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia delle risorse idriche;
 - concordano sulla necessità di utilizzare tutti gli strumenti ai fini della più rapida realizzazione delle opere del Servizio Idrico Integrato programmate dai Piani d'Ambito e di tutti gli altri strumenti finalizzati alla tutela delle acque;

CONSIDERATO che le Regioni devono provvedere, entro il 31.12.2003, alla adozione ed entro il 31.12.2004 alla definitiva approvazione del Piano di Tutela delle Acque di cui all'art. 44 del Decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152, e che la Regione Toscana ha già avviato la fase di

predisposizione di tale Piano con la delibera di Giunta Regionale n. 858 del 30 luglio 2001, come modificata ed integrata con delibera del 4 marzo 2002 n.219, con le quali ha individuato i corpi idrici significativi ed ha definito il programma per l'acquisizione del quadro conoscitivo e l'attivazione del piano di monitoraggio inerente la qualità delle acque superficiali, sotterranee ed a specifica destinazione di cui agli artt. 42 e 43 del su indicato Decreto, nel rispetto degli obbiettivi di qualità predisposti dalle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione del Piano di Tutela di cui all'art. 44 D.lgs 11 maggio 1999 n.152 è auspicabile e necessario che la Regione e i soggetti competenti adottino ed attuino in via prioritaria le opportune misure per la salvaguardia ed il ripristino della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei maggiormente a rischio e di particolare pregio naturalistico e/o ambientale, con particolare riferimento al Bacino dell'Arno a valle di Firenze, alle aree di costa e fondovalle soggette a eccessivi emungimenti delle acque di falda con conseguente riduzione delle quantità impegnate di risorse pregiate;

CONSIDERATO che comunque è necessario da parte dello Stato, della Regione e degli enti locali, anche in pendenza dell'individuazione e del completo finanziamento degli interventi strutturali per il ripristino e la tutela delle acque superficiali e sotterranee, per l'attuazione del servizio idrico integrato, per l'approvvigionamento nei comparti civile, agricolo e industriale, per la realizzazione degli interventi di fognatura, collettamento e depurazione - provvedere al finanziamento e alla realizzazione degli interventi negli stessi settori ritenuti urgenti ed indifferibili;

CONSIDERATO altresì che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in attuazione della delibera CIPE 14 giugno 2002 n. 41 "Linee guida per il Programma Nazionale per l'Approvvigionamento Idrico in Agricoltura e lo Sviluppo dell'Irrigazione" ha in corso di definizione con la Regione Toscana iniziative miranti ad accrescere la disponibilità di risorse, anche mediante l'impiego delle acque reflue depurate, a razionalizzare il sistema irriguo per garantire il massimo risparmio delle risorse idriche, a conseguire il massimo risparmio energetico nell'adduzione e distribuzione dell'acqua, l'economicità della gestione, ad adottare tecniche irrigue che rispondano a criteri di elasticità in vista di possibili cambiamenti tecnologici, nonché a sviluppare tecniche irrigue a minor impatto ambientale;

CONSIDERATO che gli interventi di cui sopra debbano interessare anche la Regione Toscana la quale si impegna ad individuare le relative priorità;

CONSIDERATO che il riutilizzo delle acque reflue rappresenta un determinante contributo per il risparmio e la tutela ambientale delle acque superficiali e sotterranee consentendo una più agevole tutela delle acque, con particolare riferimento alle aree sensibili ed alle aree costiere risolvendo anche problemi di non balneazione e prevenendo e contrastando la risalita del cuneo salino ;

CONSIDERATO che il riutilizzo delle acque reflue richiede l'adeguamento degli impianti di depurazione per raggiungere gli specifici limiti di impiego nonché la realizzazione di sistemi di collettamento e di invaso;

CONSIDERATO urgente ed indifferibile procedere alla realizzazione degli interventi di fognatura, collettamento e depurazione previsti nei Programmi Stralcio di cui all'art. 141 comma 4 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;

VISTO il D.L. 5 aprile 2002 n.63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici,

adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e del finanziamento delle infrastrutture, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 Legge 1 giugno 2002, n.112., che all'art.8 punto 3 a) prevede che la "Infrastrutture S.p.a.", in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari, finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, purchè suscettibili di utilizzazione economica;

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma Quadro in prosecuzione della positiva esperienza sviluppatasi fra lo Stato e la regione Toscana fin dal 1999 costituisce un impegno tra le Parti contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità previste nell'Accordo stesso;

CONSIDERATO che le Autorità d'Ambito che hanno già individuato il gestore unico concorrono alla realizzazione degli interventi previsti dai propri Piani d'Ambito applicando in base all'art. 13 della legge 5 gennaio 1994 n.36 il "metodo normalizzato" nella determinazione della tariffa comprensiva della quota per investimenti mentre quelle che non hanno individuato il gestore unico procedono, ai sensi della delibera CIPE n.52 del 4 aprile 2001 punto 2.3 come modificato dalla deliberan.93 del 15 novembre 2001, all'aumento cumulato dalle tariffe di fognatura e depurazione, nella misura massima del 20% per l'intero quinquennio 2001/2005, con il limite annuo non superiore al 5%, al fine di assicurare la dovuta copertura finanziaria del Programma stralcio;

CONSIDERATO che i proventi derivanti dagli aumenti tariffari, di cui alla delibera CIPE del 4 aprile 2001 n.52 e successive modifiche, dovranno confluire in un apposito "Fondo vincolato" da destinare esclusivamente alla realizzazione degli interventi inseriti nel predetto Programma Stralcio;

CONSIDERATO che anche i fondi derivanti dai canoni di derivazione, ex art. 18 della legge 5 gennaio 1994 n.36, riscossi dalle Autorità competenti sono da destinarsi in via prioritaria al finanziamento di interventi finalizzati al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue;

RICHIAMATO l'art. 14 della citata legge n.36/94 che stabilisce che i proventi della quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione, dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, in misura diretta al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata, affluiscono ad un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione ed alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione, di cui al Programma Stralcio previsto dall'art. 141, comma 4 della legge n.388/2000;

CONSIDERATO che l'art.28 della legge 31 luglio 2002, n.179 "Disposizioni in Materia Ambientale", sostituendo il secondo periodo dell'art.14 della L. 36/94, ha disposto che i proventi derivanti dagli aumenti tariffari ai sensi dell'art. 3 commi da 42 a 47 della L. 549/95, aumentati delle percentuali di cui al punto 2.3 della delibera CIPE del 4 aprile 2001 n.52 pubblicata nella G.U. n°165 del 18 luglio 2001 affluiscono in un Fondo vincolato da destinare a disposizione dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato la cui utilizzazione è vincolata all'attuazione dei Piani d'Ambito;

CONSIDERATO che alla realizzazione degli interventi individuati dal presente Accordo concorrono al finanziamento lo Stato e la Regione nelle misure descritte in dettaglio nell'articolato e negli allegati;

CONSIDERATO necessario prevedere nel presente Accordo, l'utilizzo di tutte le risorse disponibili ivi comprese quelle di cui agli articoli 144 comma 17 e 109 della legge 388/2000, nonché quelle

previste dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 che in parte rfinanzia l'articolo 1 comma 1 della legge 426 del 1998 e l'articolo 49 della legge 448 del 1999;

RITENUTO necessario individuare in appositi elenchi gli interventi urgenti in materia idropotabile finanziabili ai sensi dell'art.144, comma 17 della legge 388/2000;

RITENUTO necessario individuare in appositi elenchi gli interventi urgenti in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui all'art. 141 comma 4 della legge 388/2000;

RITENUTO opportuno rinviare a successiva integrazione al presente o ad altri specifici Accordi, nel rispetto delle specifiche discipline e modalità di finanziamento, l'individuazione degli interventi di riutilizzo delle acque reflue di cui all'articolo 13 e degli interventi di cui all'articolo 15;

RITENUTO necessario individuare separatamente: a) gli interventi la cui copertura finanziaria è immediatamente disponibile, b) gli interventi la cui copertura finanziaria è subordinata a specifici adempimenti;

RITENUTO necessario individuare nella data del 31.12.2004 il termine ultimo entro il quale i lavori degli interventi la cui copertura finanziaria è immediatamente disponibile, specificatamente elencati nelle schede allegate (Allegati), di cui al presente Accordo di Programma dovranno essere aggiudicati, pena l'automatica decadenza dal finanziamento a fondo perduto;

RITENUTO necessario dover disporre la riallocazione all'interno dello stesso A.T.O. delle risorse finanziarie di cui al punto precedente che si rendano disponibili anche a seguito della revoca di finanziamento, su proposta del soggetto responsabile del presente Accordo;

PREMESSO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Toscana ritengono necessario che le Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali superino nel più breve tempo possibile la fase di gestione transitoria del servizio nel rispetto della specifica disciplina di settore e della tutela della concorrenza;

CONSIDERATO che la Regione Toscana, preso atto del dichiarato non aggiornamento ed incompletezza dei dati a disposizione della Commissione Europea per la stesura del rapporto di cui sopra, nonché degli effetti positivi attesi dalla realizzazione dei programmi di interventi in corso di esecuzione in attuazione del decreto legislativo 152/99 in materia di collettamento e depurazione dei reflui civili, (con particolare riferimento al completamento dell'impianto di depurazione di Firenze, con relativi trattamenti terziario e di abbattimento di fosforo ed azoto) in corso di avanzata realizzazione, sta effettuando uno specifico programma di monitoraggio e di puntuale rilevazione delle iniziative in essere per il trattamento dei reflui civili sull'asta dell'Arno a valle di Firenze per appurare l'odierno stato di eutrofizzazione del fiume stesso, sulla base del quale definire ed orientare le più opportune iniziative di intervento in merito;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Toscana concordano sulla necessità di utilizzare tutti gli strumenti, compreso quella della finanza di progetto, ai fini della più rapida realizzazione delle opere del Servizio Idrico Integrato programmate dai Piani d'Ambito;

CONSIDERATO che le Autorità di Ambito della Toscana risultano tutte costituite nella forma di consorzi obbligatori di Enti Locali, insediate e pienamente operative;

CONSIDERATO che, dal 1 giugno 1999, nell'Ambito n. 4 - Alto Valdarno, la gestione del Servizio Idrico Integrato risulta affidata al gestore unico di cui alla L.R. 81/95;

CONSIDERATO che con decorrenza dal 1 gennaio 2002, negli Ambiti Territoriali Ottimali n. 2 - Basso Valdarno, n. 3 - Medio Valdarno, n. 5 - Toscana Costa e n. 6 - Ombrone della Regione Toscana le gestioni del Servizio Idrico Integrato risultano affidate ai gestori unici di cui alla L.R. 81/95, sono operativi i relativi servizi ed è applicata la tariffa di cui all'art. 13 della Legge 5.1.1994 n. 36, come disposto dal D.M. 18.1996, e che entro l'anno 2002 saranno scelti, tramite gara pubblica, i partners privati per la costituzione delle società quali-gestori unici di ambito;

CONSIDERATO che nell'Ambito Territoriale Ottimale 1 - Toscana Nord, al fine di garantire la realizzazione delle opere del Servizio Idrico Integrato previste dal Programma Stralcio di cui all'art. 141, comma 4. della Legge 388/2000, deve essere applicato l'aumento tariffario di cui alla delibera CIPE 4 aprile 2001 e 5 novembre 2001;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e la Regione Toscana concordano nel ritenere che il riutilizzo delle acque depurate, riducendo gli scarichi nei corpi idrici superficiali, possa comportare una sensibile riduzione delle problematiche collegate alla compromissione dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

CONSIDERATO prioritario procedere al completamento dei sistemi fognari e di depurazione, con conseguente riutilizzo delle acque reflue depurate, nelle aree scolanti sugli invasi destinati ad uso idropotabile (con particolare riferimento a quelli di Bilancino e Montedoglio) e nelle aree fiorentina e pisano - lucchese scolanti sull'asta del fiume Arno, quale contributo alla soluzione definitiva delle esigenze di tutela ed ai significativi problemi di inquinamento nonché di quelli di approvvigionamento delle utenze agricole ed industriali tenendo conto anche delle problematiche connesse alla considerazione dell'Arno a valle di Firenze quale area sensibile;

CONSIDERATO che il completamento dello schema irriguo Montedoglio-Val di Chiana-Trasimeno, incentrato soprattutto sugli invasi di Montedoglio e del Chiascio, ha riflessi sulle disponibilità idriche anche in relazione all'abbattimento degli attingimenti in alveo e da pozzi nelle piane alluvionali, con conseguenti miglioramenti ambientali anche nel basso corso del fiume Tevere;

CONSIDERATO che è necessario nel contempo procedere al completamento degli interventi di fognatura, collettamento e depurazione nonché di riutilizzo delle acque reflue depurate per ridurre gli scarichi e tutelare le aree sensibili del bacino della Laguna di Orbetello e del contiguo Lago di Burano, del bacino di Massaciuccoli, e del Padule di Fucecchio promuovendo altresì in tali aree la riduzione dell'inquinamento diffuso attraverso l'applicazione delle corrette norme di pratica agricola nonché promuovendo in tali aree l'applicazione del programma agroambientale e dell'altra programmazione settoriale della Regione Toscana;

CONSIDERATO che è necessario procedere con urgenza alla realizzazione degli interventi finanziati ai sensi degli articoli 141, 144 e 109 della legge 388/2001;

CONSIDERATO altresì che la Regione Toscana, gli Enti Locali interessati ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio stanno nel contempo procedendo alla definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 28, comma 10 del D.lgs. 11 maggio 1999 n.152 relativo alla riduzione dell'impatto sull'ambiente degli scarichi degli stabilimenti della Solvay in Rosignano Marittimo (LI) ed alla riduzione dei prelievi da falda nella stessa area;

RIFERIMENTI FINANZIARI

RICORDATO che il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio ha ripartito, a favore della Regione Toscana, sulla base della estensione territoriale e del numero degli abitanti delle singole regioni, a valere sulle Leggi n. 388/2000 n. 448/2001 la somma di 23.124.125,25 €;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio ha ripartito a favore della Regione Toscana 2.546.098,07 € in attuazione dell'art. 62 comma 14 bis del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n.152 per le finalità di monitoraggio e studio necessarie per l'attuazione del su indicato decreto;

RICORDATO che l'art. 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000 n.388 attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per l'avvio della gestione del Servizio Idrico Integrato un limite di impegno quindicennale e che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha disposto, su tale limite di impegno, in favore della Regione Toscana di 533.555,75 € a decorrere dal 2002 e di ulteriori 527.948,03 € a decorrere dal 2003, che attualizzati al tasso del 4,75% ammontano a € 11.206.620,29;

CONSIDERATO che il citato articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000 n.388 subordina l'utilizzo di tali fondi a procedure particolarmente complesse in corso di snellimento a livello governativo;

RICORDATO che le Regioni hanno prospettato la necessità di ripartire le risorse sopra richiamate e che tale riparto sarà completato con i necessari provvedimenti;

RICORDATO che la delibera CIPE 2 agosto 2002, in attuazione dell'art. 109 della legge 23 dicembre 2000 n.388, come modificato dall'art. 62 della Legge 28 dicembre 2001 n. 488, ha approvato il Programma di attività per gli anni finanziari 2001 e 2002 del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile assegnando alla Misura 2 complessivi € 34.063.405,42, la cui quota di pertinenza della regione Toscana è pari a 5.660.406,66 € che saranno resi disponibili con successivi provvedimenti amministrativi; la stessa delibera CIPE prevede che il Programma di attività per l'anno 2003 (€ 25.822.844,95) dovrà essere formulato secondo criteri di continuità con gli interventi di cui al programma già approvato, la quota di pertinenza della regione Toscana è pari a 4.291.050,81;

RICORDATO che la Regione Toscana ha, nello specifico settore del ciclo integrato dell'acqua, stanziato :

- con il Programma Regionale di Tutela Ambientale 2002-2003, 5.164.568,99 € per il risanamento ambientale del Lago e del Padule di Massaciuccoli e 5.164.568,99 per il cofinanziamento di interventi finalizzati ai settori di fognatura e depurazione per l'adeguamento ai disposti comunitari;
- con la legge Regionale 13/2001, 4.957.986,23 Euro finalizzati al potenziamento e la valorizzazione delle risorse locali delle Isole dell'arcipelago Toscano di cui alla legge regionale 13/2001;
- con il programma di approvvigionamento idrico alle isole dell'arcipelago toscano mediante navi cisterna, per l'anno 2003 2.995.450,00 Euro per la fornitura complessiva di circa 228.100 tonnellate di risorse idriche;

RICORDATO che la Regione Toscana sta procedendo alla definizione del programma di interventi da finanziarsi col DOCUP 2001-2006, con riferimento alla tutela delle acque, al risparmio di risorse ed al riutilizzo delle acque reflue depurate, con particolare riguardo ai reflui attualmente sversati nel

bacino del Fiume Arno a valle di Firenze e della costa Toscana, ove insistono i maggiori distretti ed insediamenti industriali della Regione;

RICORDATO che l'attuazione degli interventi in materia di fognatura, collettamento e depurazione ricompresi nei Programmi Stralcio, di cui all'art. 141, comma 4 della Legge 23 dicembre 2000 n.388 è affidata agli A.T.O. che vi provvedono con i proventi della tariffa d'Ambito, salvo il caso dell'A.T.O. 1 - Toscana Nord che vi provvederà con i proventi delle maggiorazioni tariffarie di cui alla delibera CIPE 4 aprile 2001 n.52 e successive modifiche;

RICORDATO che le Autorità d'Ambito hanno dichiarato che non vi sono risorse da tariffa accantonate dalle precedenti gestioni essendo già state impegnate per l'attuazione di precedenti interventi nel settore della fognatura, collettamento e depurazione;

RICORDATO che la regione Toscana con il Programma Regionale di Tutela Ambientale 2002-2003 ha stanziato 10.329.138 € per la realizzazione di interventi urgenti nei settori di fognatura e depurazione per il rispetto degli obblighi comunitari in materia;

RICORDATO che la regione Toscana, con propria legge n.13/2001, ha stanziato 4.462.187,60 € per il potenziamento delle risorse idriche locali delle isole dell'arcipelago toscano;

RITENUTO di dover suddividere il presente Accordo di Programma in due Titoli per un miglior coordinamento delle azioni e delle attività previste;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI STIPULA IL PRESENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO

PER IL SETTORE DELLA TUTELA DELLE ACQUE E LA GESTIONE INTEGRATA DELLE
RISORSE IDRICHE

TRA

il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
la Regione Toscana;

- in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritto il 3 marzo 1999
ad integrazione dell'Accordo di Programma Quadro stipulato in data 18 Maggio 1999

Articolo 1 - Recepimento delle premesse e degli allegati

Le Premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

TITOLO 1

Quadro degli obiettivi e delle azioni

Articolo 2 - Obiettivi

1. Il presente Accordo, nel rispetto delle disposizioni delle direttive comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, persegue gli obiettivi di seguito indicati:
 - a) tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei perseguendo, per gli stessi, gli obiettivi di qualità indicati nella direttiva 2000/60 in modo da migliorare l'ambiente acquatico, proteggere e salvaguardare tutti gli ecosistemi connessi ai corpi idrici;
 - b) ripristinare la qualità delle acque superficiali e sotterranee così da renderle idonee all'approvvigionamento potabile, alla vita dei pesci e dei molluschi ed alla balneazione;
 - c) ridurre drasticamente l'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei dando la completa attuazione alle direttive comunitarie 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico, 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati da fonti agricole;
 - d) incentivare una politica unitaria ed integrata di gestione delle risorse mirata all'utilizzo sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine dei corpi idrici, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, garantendo l'uso plurimo attraverso l'integrazione tra le diverse tipologie di utilizzo;
 - e) assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni idrici sull'intero territorio per i vari tipi di utilizzo, fornendo risorse per ogni uso di idonea qualità;
 - f) incentivare la riduzione dei consumi idrici ed il riutilizzo delle acque reflue depurate;
 - g) stimolare l'attuazione della riforma della gestione dei servizi idrici mediante il perseguimento di obiettivi di efficienza;
 - h) attuare il servizio idrico integrato razionalizzando la gestione delle risorse idriche, superando i settorialismi legati ai diversi utilizzi della medesima, guadagnando efficienza in ciascuno dei comparti e realizzando in particolare le condizioni di concreta operatività del servizio idrico per l'utenza civile, assicurando l'affidamento ai soggetti gestori unici di ambito, con il ricorso a soggetti privati, da individuare mediante gara con procedura ad evidenza pubblica;
 - i) favorire un più ampio ingresso e impegno di tecnologie, know-how, procedure e capitali nel settore e un più esteso ruolo nei meccanismi di mercato, al fine di assicurare la massima tutela del consumatore, anche attraverso ricorso alla finanza di progetto per la progettazione e la realizzazione degli interventi.

Articolo 3 - Tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione concordano e sviluppano specifiche azioni miranti a tutelare tutti i corpi idrici, mettendo in campo risorse finalizzate al rilevamento delle caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche dei corpi idrici della Toscana adeguati per il monitoraggio qualitativo e quantitativo della risorsa, come indicato nell'Allegato 1 al D.Lgs n. 152/99.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione assicurano la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei perseguendo come previsto dalla Direttiva 2000/60 entro l'anno 2015 l'obiettivo "buono" come definito dal D.lgs 152/99, nel rispetto delle previsioni temporali intermedie stabilite. A tal fine il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio si impegna a completare il recepimento della normativa comunitaria e la Regione Toscana per quanto di competenza a darne attuazione. In particolare, per definire gli obiettivi puntuali in materia di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nonché per individuare misure ed interventi, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Toscana ritengono necessario accelerare il processo di pianificazione. A tale fine il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e le Autorità di Bacino competenti collaborano con le strutture tecniche della Regione per le attività di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini di assicurare la tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nonché delle acque costiere e marine il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione si impegnano in particolare a dare attuazione alle direttive comunitarie 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico, 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati da fonti agricole, attraverso interventi volti al controllo dell'inquinamento determinato dagli insediamenti industriali, dagli insediamenti civili e dalle attività agricole.
4. In particolare si impegnano a mettere in atto le seguenti azioni:
- a) per quanto riguarda la direttiva 76/464/CEE si impegnano a incentivare l'innovazione dei cicli produttivi ai fini dell'applicazione di tecnologie meno inquinanti atte a eliminare l'impiego delle sostanze pericolose, nonché a incentivare lo sviluppo di tecniche di trattamento atte a assicurare una maggiore efficienza di rimozione degli inquinanti dagli scarichi, evitando nel contempo il trasferimento dell'inquinamento dalle acque ad altri comparti ambientali. Si impegnano, inoltre a fissare, nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico, ovvero dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs 372/1999 limiti specifici agli scarichi di sostanze pericolose sia in termini di concentrazioni massime ammissibili, sia di flusso di massa;
 - b) per quanto riguarda la Direttiva 91/271/CE secondo il disposto dell'art.5, paragrafo 5, si impegnano ad assoggettare gli agglomerati siti nel territorio regionale drenanti in area sensibile agli obblighi previsti per le aree sensibili medesime. Si impegnano pertanto ad attuare sul territorio regionale interessato quanto previsto dal D.Lgs 152/99 all'articolo 27 commi 1 e 2, all'articolo 31, commi 2 e 3, all'articolo 32, commi 1,2, 3 in materia di collettamento e trattamento delle acque reflue urbane, realizzando le misure previste nel presente Accordo, in particolare accelerando l'attuazione degli interventi di fognatura, collettamento e depurazione;
 - c) per quanto riguarda la direttiva 91/676/CEE si impegnano a completare la designazione delle aree vulnerabili sulla base dei criteri previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale di attuazione, adottando nelle aree vulnerabili già designate con provvedimento a livello statale, nonché in quelle oggetto di nuova designazione, i programmi di azione necessari a prevenire l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee causato da nitrati da fonti agricole, nonché i fenomeni eutrofici. Si impegnano altresì a dare piena attuazione ai programmi di azione, applicando tutte le misure previste dall'allegato 7 parte A IV del D.lgs 152/99 e, in primo luogo, il limite massimo di apporto annuo di azoto da effluenti di allevamento di 170 kg/ha, subordinando l'eventuale superamento ad apposita deroga sulla base delle procedure indicate al suddetto allegato. Si impegnano, pertanto, a potenziare le iniziative volte alla razionalizzazione delle pratiche di fertilizzazione anche attraverso programmi di formazione e informazione degli agricoltori, potenziamento delle attività di controllo, attuazione di un programma di sorveglianza per la verifica dell'efficacia del programma di azione, comprensivo anche dei controlli della qualità delle acque della prima falda, nonché di rilievi a scala di bacino, aziendale e di appezzamento su aree pilota, adeguatamente rappresentative;
 - d) nell'ambito del Piano di Sviluppo rurale 2002-2006 si impegnano, inoltre, a dare priorità all'applicazione delle misure volte alla riduzione degli apporti azotati e alla adozione di forme di gestione dei suoli mirate alla minimizzazione dei rilasci di azoto, nonché alle misure volte alla riduzione dei rilasci di sostanze pericolose contenute nei fitofarmaci;
 - e) applicare misure di drastica riduzione degli apporti chimici sia a livello di fertilizzanti che di difesa delle colture, specialmente per le colture cerealicole, ortofrutticole e per il settore zootecnico, sottoposto a regime di monitoraggio e controllo nell'ambito del Marchio Agricolità:

5. La Regione Toscana fornisce, le informazioni richieste per ottemperare agli obblighi di informazione di cui alle direttive 76/464/CEE, 1991/271/CE e 1991/676/CE.
6. Per assicurare la tutela quantitativa dei corpi idrici il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione si impegnano a rivedere le concessioni alle derivazioni, assicurando il minimo deflusso vitale nei corpi idrici superficiali e limitando i prelievi da falda ai quantitativi consentiti dall'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio idrico.
7. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Toscana possono stipulare uno o più accordi integrativi.

Articolo 4 - Ripristino degli usi legittimi

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione si impegnano, in particolare, a ripristinare in modo generalizzato condizioni idonee agli usi legittimi della risorsa idrica.
2. Oltre alle misure di cui all'articolo 3 si impegnano ad attuare i seguenti interventi:
 - a) si impegnano a ripristinare la qualità delle acque dei corpi idrici sotterranei e superficiali sviluppando interventi di caratterizzazione e attuando le misure di bonifica delle acque sotterranee di cui al D.M. 25 ottobre 1999, n.471;
 - b) per quanto riguarda l'uso potabile si impegnano altresì ad adottare ogni misura per superare il ricorso alle deroghe nella distribuzione dell'acqua ed applicazione del decreto legislativo 31/2001;
 - c) per quanto riguarda i corpi idrici superficiali destinati alla potabilizzazione si impegnano ad integrare il programma di monitoraggio di cui all'allegato 1 del D.lgs 152/99 per individuare la presenza delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CE e a eliminare tali sostanze dagli scarichi nei corpi idrici medesimi;
 - d) per quanto riguarda la balneazione a sottoporre a campionamento l'intera costa, a collegare le informazioni sullo stato biologico con quelle relative allo stato chimico, a individuare le fonti puntuali alle quali sono ascrivibili i fenomeni di inquinamento; si impegnano a intraprendere azioni specifiche atte a ridurre l'inquinamento microbiologico e i fenomeni eutrofici promuovendo il riutilizzo generalizzato delle acque depurate nonché sperimentando l'adozione di sistemi di fitodepurazione sugli affluenti naturali ed artificiali;
 - e) per quanto riguarda le acque idonee alla vita dei pesci si impegnano ad effettuare il monitoraggio per i parametri previsti dalla tabella 1B, sezione B dell'allegato 2 del D.Lgs 152/1999 e ad effettuare le designazioni e successive revisioni conformemente a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del suddetto decreto; si impegnano altresì, ove la non conformità delle acque designate, non dovuta a fonti occasionali o particolari, evidenziasse la necessità di mettere in atto programmi di miglioramento, a provvedere alla loro predisposizione e attuazione, sia al fine di assicurare la conformità dei corpi idrici già designati, sia di estendere la designazione a tutti i corpi idrici del territorio regionale;
 - f) per quanto riguarda le acque destinate alla vita dei molluschi si impegnano ad effettuare il monitoraggio per i parametri previsti dalla tabella 1C, sezione C dell'allegato 2 del D.Lgs 152/1999 e a effettuare le designazioni e successive revisioni conformemente a quanto previsto dall'articolo 14 del suddetto decreto; si impegnano altresì, ove la non conformità delle acque designate, non dovuta a fonti occasionali o particolari, evidenziasse la necessità di programmi di miglioramento, a provvedere alla loro predisposizione e attuazione, sia al fine di pervenire alla conformità delle acque marine, costiere e salmastre già designate, sia al fine di estendere la designazione alle altre acque marine costiere e salmastre che interessano il territorio regionale;
 - g) a seguire il monitoraggio ambientale, con riferimento agli impatti sulle acque superficiali e sotterranee delle grandi opere infrastrutturali.
3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Toscana possono stipulare uno o più accordi integrativi.

Articolo 5 - Ripristino e tutela dei corpi idrici pregiati

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione concordano e sviluppano specifiche azioni miranti a tutelare corpi idrici di particolare pregio. In particolare, tali azioni sono indirizzate al ripristino e alla tutela della qualità delle acque e dei sedimenti con l'impiego in via prioritaria di tecniche di fitodepurazione, di:
 - a) Il bacino del - Lago di Massacciucoli
 - b) Il Padule di Fucecchio
 - c) La Laguna di Orbetello ed il Lago di Burano
 - d) Il Padule della Diaccia- Botrona
 - e) Il Padule di Bolgheri
 - f) Quelli compresi nei parchi nazionali e regionali e quelli sotterranei della costa toscana
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Toscana concordano di anticipare l'applicazione della Direttiva Quadro 2000/60/CE nel Bacino del Cecina in qualità di Bacino pilota all'interno della strategia comune per l'implementazione della Direttiva stessa realizzando a tal fine interventi di tutela, risanamento e bonifica.
3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Toscana possono stipulare uno o più accordi integrativi.

Articolo 6 - Risorse idriche nell'Arcipelago Toscano

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione assicurano l'approvvigionamento, la distribuzione, la fognatura, il collettamento, la depurazione ed il riutilizzo nelle isole dell'Arcipelago Toscano nel rispetto della programmazione delle Autorità di Ambito, garantendo la realizzazione di interventi basati sul risparmio idrico, sul riutilizzo delle acque reflue depurate, sulla valorizzazione delle risorse locali e sulla dissalazione a basso consumo energetico e di depurazione con il ricorso in via prioritaria all'impiego di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
2. Per le finalità di cui al precedente punto 1 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Toscana possono stipulare uno o più accordi integrativi.

Articolo 7 - Riduzione degli scarichi di sostanze pericolose

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione concordano e sviluppano specifiche azioni miranti a ridurre lo scarico nelle acque delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CEE, nonché delle ulteriori sostanze pericolose individuate dalla Decisione n. 2001/2455/CE derivanti da attività industriali, nonché ad eliminare gli apporti agli impianti di depurazione acque reflue urbane derivanti dal conferimento ad essi di rifiuti liquidi industriali. Al tal fine possono stipulare uno o più accordi integrativi.
2. Per le finalità di cui al precedente punto 1 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 28 comma 10 del D.lgs. 11 maggio 1999 n.152 e successive modifiche, definiscono e stipulano, congiuntamente agli altri soggetti interessati, un separato Accordo di programma per la riduzione dell'impatto sull'ambiente degli stabilimenti Solvay in Comune di Rosignano Marittimo (Livorno).

Articolo 8 - Gestione integrata delle risorse idriche

1. La Regione, in conformità con la pianificazione del bilancio idrico delle Autorità di Bacino competenti e dei propri Piani di Tutela individua le alterazioni nell'uso della risorsa, adottando e promuovendo presso gli enti competenti idonee misure di risparmio, riduzione e controllo dell'estrazione e derivazione, tenendo conto degli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi del decreto legislativo 152/99.

2. Ai fini della corretta gestione delle risorse la Regione Toscana pone in essere le azioni necessarie per razionalizzare i sistemi di raccolta e distribuzione in modo da sfruttare a pieno le capacità d'invaso, migliorando altresì i sistemi e gli strumenti di gestione.
3. Al fine di conseguire una corretta gestione delle risorse idriche, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione, per quanto di rispettiva competenza, operano:
 - a) per accelerare l'attuazione del Servizio Idrico Integrato come previsto dalla legge 5 gennaio 1994 n.36 e per realizzare i programmi di interventi urgenti previsti nei Piani d'Ambito;
 - b) per la realizzazione di strutture di trasporto e distribuzione dell'acqua per uso irriguo che consentano di ridurre sostanzialmente le attuali perdite e di razionalizzare la distribuzione, attraverso la realizzazione di reti tubate in luogo di sistemi aperti e la predisposizione di vasche di accumulo, nonché attraverso la realizzazione e sostituzione di impianti irrigui che minimizzino gli sprechi di acqua.
4. Per le finalità di cui ai precedenti punti il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Toscana possono stipulare uno o più accordi integrativi.
5. La Regione Toscana definisce un programma regionale per il riutilizzo delle acque reflue depurate. A tal fine provvede all'individuazione, per ciascun impianto di depurazione, ricompreso nel programma regionale, della potenziale destinazione d'uso delle acque reflue depurate, ponendo a carico dei soggetti gestori titolari degli impianti il rispetto dei limiti previsti dallo specifico Decreto Ministeriale di cui all'art. 26 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152. Definisce altresì i soggetti cui affidare la realizzazione e la gestione delle reti di distribuzione dell'acqua reflua depurata. Le Autorità d'Ambito, aggiornano entro 180 giorni le previsioni del Piano d'Ambito e, ove non sia affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato al gestore unico di ambito, le previsioni del Programma Stralcio di cui all'art. 141, comma 4 della Legge 23 Dicembre 2000 n.388. La Regione Toscana determina i metodi di tariffazione per la cessione delle acque depurate all'utilizzatore finale secondo quanto disposto dalla normativa di settore.

TITOLO 2

Interventi urgenti ed indifferibili

Articolo 9 - Modalità di finanziamento e caratteristiche degli interventi

1. Il presente Accordo di Programma è finalizzato altresì a superare le situazioni di maggiore criticità, attraverso l'attuazione di interventi urgenti ed indifferibili. La descrizione di questi interventi è riportata nella relazione tecnica, di cui all'Allegato I, parte integrante del presente Accordo di Programma Quadro.
2. Al tal fine con il presente Accordo di Programma è assicurato il concorso finanziario dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Toscana e delle Autorità d'Ambito.
3. In particolare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio concorre alla copertura finanziaria attraverso il riparto, ulteriore rispetto a quello già effettuato nell'anno 2000, delle risorse di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio GAB/DEC/089/2001 del 3 maggio 2001 e GAB/DEC/059/2002 del 2/10/2002.
4. Negli allegati A-H del presente accordo sono riportati per ogni settore gli elenchi degli interventi urgenti. Per ogni intervento dovrà essere indicato:
 - a) il costo stimato;
 - b) i tempi di attivazione, ovvero l'appartenenza ad una delle seguenti classi:
 1. "Immediata", ovvero subito tramite il presente accordo, finanziati con risorse immediatamente disponibili. Per questi interventi sono redatte le apposite schede intervento previste dalle delibera CIPE 44/2000 e 76/2002, di cui all'Allegato L;

2. "Differita", ovvero attivati tramite le procedure indicate al successivo articolo 18 comma 3 del presente accordo, finanziati con risorse non disponibili alla data della stipula del presente accordo;
3. "S.I.I.:", ovvero a carico dell'attuazione del Sistema Idrico Integrato attivati tramite le procedure indicate al successivo articolo 18 comma 3 del presente accordo.
5. Gli interventi di cui agli Allegati sono inseriti nel Piano Straordinario di cui all'art. 6 della legge 23 maggio 1997, n° 135.

Articolo 10 - Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile

1. Sono individuati nell'Allegato A gli interventi urgenti in materia di adeguamento delle infrastrutture di acquedotto per il completamento delle reti e la migliore gestione delle risorse invasate, finalizzati in particolare a superare le situazioni di carenze idropotabili nonché di approvvigionamento in deroga ai valori di concentrazione fissati dall'Allegato I al DPR 236/88 e a prevenire l'insorgenza di criticità in relazione agli standard richiesti in prospettiva dal decreto legislativo 31/2001.
2. Tali interventi sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 1.

Articolo 11 - Interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Sono individuati nell'Allegato B gli interventi urgenti di fognatura, collettamento e depurazione compresi nel programma stralcio degli interventi di cui all'art. 141 c. 4 della legge 388/2000.
2. I sopraindicati interventi sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 2.

Articolo 12 - Interventi urgenti finalizzati al ripristino ed alla tutela dei corpi idrici pregiati

1. Sono individuati nell'allegato C gli urgenti interventi di tutela e ripristino dei corpi idrici pregiati:
 - a) il bacino del lago di Massaciuccoli
 - b) il Padule di Fucecchio
2. Sono individuati nell'allegato D le attività per l'assistenza alle iniziative da realizzarsi nel bacino pilota del Fiume Cecina (area obiettivo).
I sopraindicati interventi sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 3.
3. Per le finalità di cui al punto 1 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Toscana possono stipulare con i soggetti interessati uno o più accordi integrativi.

Articolo 13 - Interventi urgenti per il riutilizzo delle acque reflue depurate

1. Sono individuati nell'Allegato E gli interventi miranti a consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate per usi civili, agricoli ed industriali. 2. I sopraindicati interventi sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 4.
3. Per le finalità di cui al punto 1 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Toscana possono stipulare con i soggetti interessati uno o più accordi integrativi. Il finanziamento di tali accordi potrà essere integrato con le risorse che verranno rese disponibili da parte degli altri soggetti sottoscrittori degli specifici Accordi, e conseguentemente verranno aggiornate le relative schede intervento.

Articolo 14 - Interventi urgenti sul sistema idrico nelle isole dell'Arcipelago toscano

1. Sono individuati nell'allegato F gli interventi di approvvigionamento, distribuzione, fognatura, collettamento, depurazione e di riutilizzo nelle isole dell'Arcipelago Toscano.
2. I sopraindicati interventi sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 5.
3. Per le finalità di cui al punto 1 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Toscana possono stipulare con i soggetti interessati uno o più accordi integrativi Il

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

finanziamento di tali accordi potrà essere integrato con le risorse che verranno rese disponibili da parte degli altri soggetti sottoscrittori degli specifici Accordi, e conseguentemente verranno aggiornate le relative schede intervento.

Articolo 15 - Interventi urgenti per la riduzione degli scarichi di sostanze pericolose

1. Sono individuati nell'allegato G gli interventi miranti a ridurre lo scarico nelle acque delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CEE, nonché delle ulteriori sostanze pericolose individuate dalla Decisione n. 2001/2455/CE. A tal fine procedono alla stipula di Accordi di Programma con singole imprese ai sensi dell'art. 28 comma 10 del D.lgs. 11 maggio 1999 n.152, impegnando risorse finanziarie ai fini di assicurare l'eliminazione dagli scarichi di tali sostanze. I relativi interventi saranno individuati con successivo e specifico Accordo di programma tra Regione Toscana e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio
2. I sopraindicati interventi sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 6.
3. Per le finalità di cui al punto 1 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Toscana possono stipulare con i soggetti interessati uno o più accordi integrativi Il finanziamento di tali accordi potrà essere integrato con le risorse che verranno rese disponibili da parte degli altri soggetti sottoscrittori degli specifici Accordi, e conseguentemente verranno aggiornate le relative schede intervento.

Articolo 16 - Interventi di monitoraggio

1. Gli interventi specifici finalizzati al rilevamento delle caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche dei corpi idrici della Toscana adeguati per il monitoraggio qualitativo e quantitativo della risorsa, come indicato nell'Allegato 1 al D.Lgs n. 152/99 sono individuati nell'Allegato H.
2. I sopraindicati interventi sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 7.
3. Per le finalità di cui al punto 1 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Toscana possono stipulare con i soggetti interessati uno o più accordi integrativi.

Articolo 17 - Quadro riassuntivo degli interventi urgenti

1. Gli interventi urgenti finalizzati all'approvvigionamento idropotabile di cui all'Allegato A trovano copertura finanziaria attraverso l'impiego delle seguenti risorse:

Tabella 1 – Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile (art. 10)

Valore in Euro

Approvvigionamento idropotabile		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse subordinate a specifici adempimenti	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000 – Art. 144, comma 17	10.492.360,40
	Attuazione Tariffa L. 36/1994	29.329.048,80
	Maggiorazioni tariffe del Servizio Idrico (Del. CIPE n. 52 del 4/4/01 e n. 93 del 15/11/01).	16.933.072,35
TOTALE		56.754.481,55

2. Gli interventi urgenti finalizzati alla tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui all'Allegato B , trovano copertura attraverso l'impiego delle seguenti risorse:

Tabella 2 – Interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.11)

Valore in Euro

Corpi idrici superficiali e sotterranei		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse immediatamente disponibili	Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000 e legge 448/2001	19.194.842,69
	Programma Regionale di Tutela Ambientale 2002-2003	3.941.607,03
	Attuazione Tariffa L. 36/1994	69.224.533,00
	Maggiorazione tariffa del servizio di fognature e depurazione (delibere CIPE n. 52 del 04 aprile 2001 e n. 93 del 15.11.01)	5.131.257,52
Risorse subordinate a specifici adempimenti	Attuazione Tariffa L. 36/1994	826.732.326,57
	Maggiorazione tariffa del servizio di fognature e depurazione (delibere CIPE n. 52 del 04 aprile 2001 e n. 93 del 15.11.01)	66.551.256,02
TOTALE		990.775.822,83

3. Gli interventi urgenti finalizzati al ripristino ed alla tutela dei corpi idrici pregiati di cui all' Allegato C, nonché l'assistenza alla attività da realizzarsi nel bacino pilota del Fiume Cecina di cui all' allegato D, trovano copertura finanziaria attraverso l'impiego delle seguenti risorse:

Tabella 3 – Interventi urgenti finalizzati al ripristino e alla tutela dei corpi idrici pregiati (art. 12)

Valori in Euro

Corpi idrici pregiati		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse immediatamente disponibili	Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000 e Legge 448/2001	1.915.648,11
	Programma Regionale di Tutela Ambientale 2002-2003	6.222.227,30
	Attuazione Tariffa L. 36/1994	21.060.015,39
	Maggiorazione tariffa del servizio di fognatura e depurazione (delibere CIPE n. 52 del 04 aprile 2001 e n. 93 del 15.11.01)	8.906.299,22
Risorse subordinate a specifici adempimenti	Delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002	533.000,00

TOTALE		38.637.190,02
---------------	--	---------------

4. Gli interventi urgenti finalizzati al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue depurate di cui all'Allegato E trovano copertura finanziaria attraverso l'impiego delle seguenti risorse:

Tabella 4 – Interventi urgenti per il riutilizzo delle acque reflue depurate (art. 13)

Importi in Euro

Riutilizzo acque reflue depurate		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse subordinate a specifici adempimenti	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000 – Art. 109 comma 1	
	Regione Toscana – Fondo DOCUP 2000 – 2006 (Mis. 3.3)	10.000.000,00
	Fondi privati	6.666.670,00
TOTALE		21.642.398,74

Gli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 109 della L. 388/2000 saranno individuati con successivo e specifico Accordo di programma tra Regione Toscana e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio

5. Gli interventi urgenti finalizzati alla tutela ed alla gestione delle risorse idriche nelle isole minori di cui all'Allegato F trovano copertura finanziaria attraverso l'impiego delle seguenti risorse.

Tabella 5 – Interventi urgenti sul sistema idrico nelle isole dell'Arcipelago Toscano (art. 14)

Importi in Euro

Isole minori		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse immediatamente disponibili	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000 e legge 448/2001	2.013.634,45
	Fondi EE.LL. a cofinanziamento della legge regionale 13/2001	495.798,62
	Fondi Regione Toscana Programma Regionale Tutela Ambientale 2002 - 2003	165.303,66
	Tariffe Idriche L. 36/1994	4.423.446,89
	Legge Regionale 13/2001	4.462.187,61
Risorse subordinate a specifici adempimenti	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000 – Art. 144 comma 17	714.259,89
	Tariffe Idriche L. 36/1994	2.487.772,88
TOTALE		14.762.404,00

6. Gli interventi urgenti finalizzati alla riduzione e eliminazione degli scarichi di sostanze pericolose di cui all'Allegato G di cui al presente Accordo di Programma trovano copertura finanziaria attraverso l'impiego delle seguenti risorse.

Tabella 6 – Interventi urgenti finalizzati alla riduzione e eliminazione degli scarichi di sostanze pericolose (art.15)

Importi in Euro

Eliminazione sostanze pericolose		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse subordinate a specifici adempimenti	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000 – Art. 109 - Rosignano Solvay	4.975.728,73
	Regione Toscana – Fondi DOCUP 2000-2006 (Mis. 3.10)	10.000.000,00
	Privati	43.024.271,27
TOTALE		58.000.000,00

Gli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 109 della L. 388/2000 saranno individuati con successivo e specifico Accordo di programma tra Regione Toscana e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio

7. Gli interventi di monitoraggio e pianificazione finalizzati alla definizione ed al perseguimento degli obiettivi di qualità di cui all'allegato H, trovano copertura finanziaria attraverso l'impiego delle seguenti risorse:

Tabella 7 – Interventi di monitoraggio (art.16)

Importi in Euro

Monitoraggio e Pianificazione		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse immediatamente disponibili	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000 e Legge 448/2001	2.546.098,07
TOTALE		2.546.098,07

8. Il complesso delle risorse attivate per la realizzazione degli interventi è quindi riportata nella tabella 8.

Tabella 8 – Riepilogo delle risorse attivate per settore di intervento

Importi in Euro

SETTORE	IMPORTO
Interventi urgenti per l'approvvigionamento idropotabile	56.754.481,55
Interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	990.775.822,83
Interventi urgenti finalizzati al ripristino e alla tutela dei corpi idrici pregiati	38.637.190,02

Interventi urgenti per il riutilizzo delle acque reflue depurate	21.642.398,74
Interventi urgenti sul sistema idrico nelle isole minori	14.762.404,00
Interventi urgenti finalizzati alla riduzione e eliminazione degli scarichi di sostanze pericolose	58.000.000,00
Interventi di monitoraggio	2.546.098,07
TOTALE	1.183.118.395,21

9. I fondi statali saranno erogati alla Regione Toscana la quale assegnerà alle Autorità di Ambito ed agli altri soggetti destinatari, se relativi ad interventi diversi dal Servizio Idrico Integrato, i fondi di rispettiva competenza. Le Autorità di Ambito e gli altri soggetti destinatari assicurano la realizzazione degli interventi nel rispetto della disciplina vigente¹⁰. La Regione eroga alle Autorità di Ambito i fondi di ciascun singolo intervento con le seguenti modalità:
- il 50% dell'importo risultante dal quadro economico, al netto del ribasso d'asta ottenuto in sede di appalto dei lavori, su richiesta dell'Autorità d'Ambito; tale richiesta dovrà indicare il quadro economico del progetto definito dopo l'aggiudicazione dei lavori, ed essere corredata dall'atto di aggiudicazione dei lavori;
 - ulteriori acconti, nel limite massimo del 40% dell'importo risultante dal quadro economico al netto del ribasso d'asta ottenuto in sede di appalto, su richiesta dell'Autorità d'Ambito attestante l'avvenuta spesa della prima erogazione o l'insufficienza dei fondi erogati per la copertura dei crediti maturati dall'impresa esecutrice dei lavori;
 - saldo su presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e della dichiarazione della spesa totale effettivamente sostenuta.
11. Le economie accertate confluiscono su di un fondo regionale e alla loro riprogrammazione provvede la Regione Toscana, previo assenso del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, nell'ambito degli interventi inseriti negli atti programmatici di cui agli allegati, dandone comunicazione al Comitato Paritetico di Attuazione e compilando le relative schede intervento.

Articolo 18 - Quadro finanziario degli interventi immediatamente attivati

- Il costo complessivo degli interventi immediatamente attivati con il presente Accordo, finanziati con risorse immediatamente disponibili - elencati nell'allegato M - e per i quali sono state redatte le apposite schede intervento (art. 9 comma 4.b.1) è pari a € 149.702.899,56
- La copertura finanziaria degli interventi indicati al comma 1 è assicurata dalle risorse immediatamente disponibili riportate nel Quadro A:

Quadro A - Copertura finanziaria degli interventi immediatamente attivati per fonte di finanziamento ed annualità

Fondi/Soggetto finanziatore	Annualità				
	2001-2002	2003	2004	TOTALE	Cap.
Ministero Ambiente L.388/2000 e 448/2001	10.453.371,69		12.670.753,56	23.124.125,25	7082
Ministero dell'Ambiente - pianificazione e monitoraggio	1.150.975,85		1.395.122,22	2.546.098,07	7082
Maggiorazione tariffa Servizio idrico (delibere CIPE n. 52 del 04/04 2001 e n. 93)			14.037.556,74	14.037.556,74	

del 15.11.01)					
Attuazione Tariffe L.36/94		8.325.931,48	86.382.063,80	94.707.995,28	
Legge Regionale 13/2001	4.462.187,61			4.462.187,61	
Programma Regionale di Tutela Ambientale 2002-2003	10.329137,99			10.329137,99	
Fondi EE.LL.	495.798,62			495.798,62	
TOTALE				149.702.899,56	

4. Il presente Accordo assicura inoltre la copertura finanziaria disponibile subordinatamente a specifici adempimenti per gli interventi indicati all'art. 9 comma 4.b.2, e quella assicurata mediante il Sistema Idrico Integrato per gli interventi indicati all'art. 9 comma 4.b.3, copertura riportata nel Quadro B. Le relative schede intervento redatte ai sensi delle delibere CIPE 44/00 e 76/02 saranno formalizzate non appena le relative risorse finanziarie saranno trasferibili. Tali schede saranno pertanto inserite dalla Regione nel sistema informatizzato del Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito della comunicazione della effettiva disponibilità delle risorse e della successiva autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Quadro B - Quadro complessivo delle risorse finanziarie disponibili subordinatamente a specifici adempimenti e S.I.I. per fonte di finanziamento ed annualità

Importi in euro

Fondi/Soggetto finanziatore	Annualità				
	2001-2002	2003	2004	TOTALE	Cap.
Ministero dell'Amb. Tut. Terr. Legge 388/2000 - Art. 144, comma 17 (Limiti di impegno quindicennali, attualizzati al 4,75%)	533.555,75	527.948,03		11.206.620,29	8614
Ministero dell'Amb.Tut. Terr. Legge 388/2000 - Art. 109	4.975.728,74	4.975.728,73		9.951.457,47	7306
Delibera CIPE 36/2002 D.1 b - Fondi Ministero Ambiente	533.000,00			533.000,00	
Attuazione Tariffe L.36/94 - S.I.I.			856.061.375,37	856.061.375,37	
Maggiorazione tariffa (delibere CIPE n. 52 del 04/04 2001 e n. 93 del 15.11.01)			85.972.101,25	85.972.101,25	
Fondi DOCUP			20.000.000,00	20.000.000,00	
Privati			49.690.941,27	49.690.941,27	
TOTALE				1.033.415.495,65	

Articolo 19

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di Programma

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo viene individuato quale responsabile dell'attuazione del presente Accordo di Programma Quadro il Dott. Roberto Forzieri, Coordinatore del Dip.to delle Politiche Territoriali ed Ambientali della Regione Toscana
2. Il responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - b) governare il processo complessivo di realizzazione delle azioni/interventi ricompresi nell'Accordo, attivando gli strumenti organizzativi necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere di concerto con i responsabili delle singole azioni/interventi le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
 - d) presentare al Comitato paritetico di attuazione una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo, evidenziando i risultati.
 - e) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnala l'inadempienza al Comitato paritetico di attuazione, il quale provvede con le modalità previste dall'Intesa Istituzionale di programma;
 - f) esercitare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'Amministrazione precedente, ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, e su conforme decisione del Comitato istituzionale di gestione, di cui all'art.8 dell'Intesa Istituzionale di Programma, i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli interventi;
 - g) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo trasmettendo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Servizio Tutela Acque Interne - , al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Comitato paritetico di attuazione, di cui all'art. 9 dell'Intesa Istituzionale di Programma, le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento già predisposte dal CIPE; le schede saranno accompagnate da una relazione redatta ai sensi della delibera CIPE 76/02, evidenziando in particolare lo stato di attuazione dell'accordo, ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi, l'eventuale proposta di iniziative correttive da assumere al fine di superare l'ostacolo, i progetti non attivabili o non completabili, e dichiarando conseguentemente la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi;
 - h) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo; nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dall'articolo successivo del presente Accordo.

Articolo 20

Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Ciascun soggetto sottoscrittore si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
 - a) a rispettare i termini concordati e indicati nelle schede di intervento di cui alle delibere CIPE 44/2000 e 76/2002 e riportate nell'Allegato G del presente Accordo, estratte dall'applicazione informatica di cui alla sopraindicate delibere CIPE;
 - b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

- c) ad attivare e utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- d) a rimuovere ogni ostacolo procedurale agli stessi imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza l'intervento sostitutivo del responsabile dell'attuazione del presente Accordo

Articolo 21

Soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento

1. Per ogni intervento immediatamente attivato di cui all'art. 10 comma 4.b viene indicato il responsabile dell'attuazione dell'intervento, nominato su indicazione del responsabile dell'attuazione dell'accordo. Per gli interventi finanziati con il DOCUP il responsabile dell'attuazione degli interventi coincide con il responsabile della relativa misura ed azione.
2. Il responsabile dell'intervento ha il compito di :
 - a) verificare l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto la singola scheda di intervento e segnalare ai responsabili dell'Accordo gli eventuali ritardi ed ostacoli tecnico-amministrativi che ne impediscono l'attuazione;
 - b) compilare, con cadenza almeno semestrale, la scheda di monitoraggio dell'intervento e trasmetterla ai responsabili dell'Accordo;
 - c) fornire al responsabile dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento.
3. Il responsabile del procedimento relativo ad ogni singolo intervento, viene nominato ai sensi dell'art.7 della Legge n. 109/94 e del suo regolamento di attuazione.
4. Nello stesso tempo il soggetto/ente responsabile della realizzazione del singolo intervento predispose e consegna ai responsabili dell'Accordo una relazione sintetica dell'intervento ed il cronoprogramma dei lavori, nonché l'atto amministrativo di impegno alla realizzazione dell'intervento e l'eventuale atto di impegno della propria quota di cofinanziamento.

Articolo 22

Procedimento di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo

1. Il soggetto responsabile dell'attuazione del Titolo 2 dell'Accordo Quadro, in caso di contrasti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Accordo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, invita le Parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'Accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, la questione verrà rimessa al Comitato Istituzionale di Gestione.
4. Gli eventuali conflitti insorti tra soggetto attuatore e l'impresa che realizza l'intervento vanno composti così come previsto dal contratto d'appalto.

Articolo 23

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

3. Nel caso di ritardo, inerzie o inadempimenti, il soggetto responsabile dell'Accordo invita il soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato al soggetto responsabile dell'Accordo le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell'Accordo invia gli atti, con una motivata relazione, al Comitato paritetico d'attuazione formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.
6. Il Comitato paritetico d'attuazione propone al Comitato istituzionale di gestione le misure da adottare in relazione agli inadempimenti.
7. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insoddisfacente, il Comitato Paritetico di Attuazione dell'APQ attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento contestato per i danni arrecati.
9. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 24

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. L'Accordo è in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori l'Accordo è prorogabile, può essere modificato o integrato e possono aderirvi altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
3. L'effettiva disponibilità dei fondi pubblici previsti e destinati a ciascuna Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, nell'ambito del presente Accordo, resta condizionato:
 - a) per l'A.T.O. n. 1 – Toscana Nord al rispetto delle condizioni previste dalla Deliberazione CIPE n. 52 del 04 aprile 01, come modificata dalla delibera CIPE 15 novembre 2001 n. 93, circa l'incremento tariffario da applicare per il cofinanziamento delle opere di cui ai Piani Stralcio previsti al 4° comma dell'art. 141 della Legge 23 dicembre 2000 n.388;
 - b) per gli A.T.O. 2 – Basso Valdarno, 3 – Medio Valdarno, 4 – Alto Valdarno, 5 – Toscana Costa e 6 – Ombrone all'applicazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato ai sensi della L. 36/94;
 nonché all'affidamento del servizio idrico integrato nel rispetto delle norme comunitarie
4. I lavori relativi agli interventi ricompresi nel presente Accordo di programma che beneficiano di fondi pubblici, dovranno essere appaltati in coerenza con gli indirizzi programmatici e la tempistica individuati dagli specifici strumenti di finanziamento attivati.

Roma, 19 dicembre 2002

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze
Direttore del Servizio per le Politiche di sviluppo territoriale

Paolo Emilio Signorini


Pagina 51 di 53



A

sgm


Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Direttore del Servizio per la tutela delle Acque Interne
Gianfranco Mascizzini




Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direttore della Direzione Generale per le reti
Roberto Sabatelli



Per il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
Direttore della Direzione Generale per le Politiche Strutturali e lo sviluppo rurale
Giuseppe Serino



Per la Regione Toscana
Coordiatore del Dipartimento delle Politiche Territoriali ed Ambientali
Roberto Forzieri



ELENCO ALLEGATI

Allegato A - Interventi urgenti di approvvigionamento idropotabile

Allegato B - Interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Allegato C - Interventi urgenti finalizzati al ripristino e alla tutela dei corpi idrici pregiati

Allegato D - Assistenza tecnica per attività da realizzarsi nel bacino pilota del Fiume Cecina

Allegato E - Interventi urgenti per il riutilizzo delle acque reflue depurate

Allegato F - Interventi urgenti sul sistema idrico nelle isole dell'Arcipelago Toscano

Allegato G - Interventi urgenti per la riduzione degli scarichi di sostanze pericolose

Allegato H - Interventi di monitoraggio

Allegato I - Relazione tecnica

Allegato L - Schede intervento



Allegato M – Elenco riepilogativo interventi con copertura finanziaria immediatamente disponibile
già indicati negli allegati da A ad H

RF

A

RF